

Ubaldo Perfetti

GLI AVVOCATI E IL SISTEMA GIUSTIZIA

Siracusa, 2 Giugno 2011 – Relazione introduttiva

Rivolgo i più sentiti ringraziamenti al presidente Grimaldi ed al presidente De Mauro per l'ospitalità in questo incantevole scenario e per aver voluto preservare anche quest'anno la nostra tradizione: Siracusa è divenuta un'occasione di analisi dei grandi temi che percorrono la professione.

Questa volta unisce la riflessione sulla storia del contributo dell'avvocatura alla creazione dell'Unità d'Italia, alla verifica della statica di quella costruzione attraverso la considerazione dell'attuale assetto del sistema giustizia e la portata di quelle che il presidente Grimaldi ha definito le correnti di riforma e di trasformazione che periodicamente l'attraversano. Già questo è un giudizio di inadeguatezza del sistema la quale in effetti si manifesta, principalmente, nell'incapacità di fornire risposta alla domanda di Giustizia e nella persistente difficoltà di declinare in modo non conflittuale il rapporto tra Giurisdizione e Politica.

Quanto al primo aspetto va ricordato che nella risposta tempestiva, e perciò efficace, trova attuazione il Diritto la cui funzione è – come insegna Paolo Grossi – l'organizzazione del sociale che mette ordine nella rissa incomposta che ribolle in seno alla società¹; il fallimento è qui evidente perché il diniego di risposta mette in discussione i rapporti con la società e, non riuscendo il Diritto a governare la rissa incomposta, si destruttura l'edificio unitario dello Stato che dovremmo, invece, celebrare.

¹ GROSSI, *Prima lezione di diritto*, Bari, 2003, 16.

La non Giustizia sta nella dilatazione inaccettabile dei tempi del processo civile ed è stucchevole recitare dati che tutti conoscono, frutto della comparazione con i sistemi giudiziari degli altri paesi. La riflessione è amara essendo in discussione capisaldi di civiltà e democrazia in controtelaio, non solo ai valori costituzionali espressi dagli artt. 24 e 111 Cost. ma – per la portata del nuovo art. 117, co. 1, Cost., come interpretato dalle sentenze nn. 348 e 349 del 2007 della Corte costituzionale – anche dagli artt. 47, co. 1 e 2 della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* e 6 della *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, che fondano il diritto di ogni individuo ad un ricorso effettivo dinanzi ad un giudice ed all'esame equo della sua causa, in modo pubblico ed entro un termine ragionevole.

Delineare le soluzioni presuppone una capacità introspettiva che sappia fare dell'analisi delle cause – impietosa e senza concessioni a corporativismi – il punto di partenza per i rimedi.

Si segnala un eccessivo, perciò patologico, ricorso alla giustizia ordinaria, primato del Paese, segno di scarsa modernizzazione in un'Europa in cui è più accentuato il ricorso a sistemi alternativi di soluzione delle controversie. Ma questo aspetto è troppo importante per essere affrontato con generalizzazioni: un conto è la domanda di giustizia, altro la tecnica della risposta. La prima non deve essere compressa con mezzi artificiosi perché ne andrebbe dell'effettività dei diritti; la seconda richiede la consapevolezza che – come avvertito dal presidente Alpa – il termine processo va inteso in un'accezione ampia che non impegna nell'indicazione di una piuttosto che di un'altra modalità per assicurare l'attuazione del diritto.

In una società democratica avanzata i diritti si moltiplicano ed assumono nuove e sconosciute dimensioni; un contributo alla loro moltiplicazione dà lo spostamento dei centri di regolamentazione verso soggetti privati, la formazione negoziale del diritto², il policentrismo normativo³. Ma ciò non va interpretato in negativo perché la moltiplicazione è segno di democrazia e frutto della tendenza a dare piena attuazione e riconoscimento ai valori della persona e l'accesso al processo è ciò che dà concretezza a quel riconoscimen-

² LIPARI, *La formazione negoziale del diritto*, in RDC 1987, I, 307.

³ ALPA, *Le fonti del diritto civile: policentrismo normativo e controllo sociale*, relazione al 1° convegno SISDIC, in www.consiglionazionaleforense.it

to. Le tecniche di restrizione dell'accesso, in tutte le loro immaginifiche declinazioni vanno, pertanto, osservate con particolare attenzione e qui il discorso va immediatamente ad una delle questioni all'ordine del giorno, la mediazione finalizzata alla conciliazione.

In disparte l'erraticità di un legislatore che prima abroga l'art. 410 c.p.c. che disponeva l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione nelle cause di lavoro e subito dopo la introduce per un numero rilevante di cause ordinarie, l'obbligatorietà sancita col D.Lgs. 28/2010 costituisce un test adeguato per verificare il gradiente di accettabilità dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

Essa (obbligatorietà) non trova giustificazione, né nella Direttiva 2008/52/CE del 21.5.2008 (il cui campo elettivo è, peraltro, quello delle controversie transfrontaliere), né nella legge delega n. 69 del 18.6.2009.

Al *workshop* del 23.5.2011 organizzato dalla Commissione giuridica del Parlamento europeo per valutare l'applicazione dell'istituto della mediazione in Europa, prima e dopo la direttiva, è stato detto da un rappresentante del nostro Governo che in Italia sarebbero state rispettate le condizioni poste dalla direttiva, ma l'opposizione della classe forense non aiuterebbe il diffondersi di una cultura conciliativa.

L'ordinanza del TAR Lazio, sez. I, del 12.4.2011 che rinvia alla Corte costituzionale anche questo profilo della legge, si incarica di dimostrare tutto il contrario e cioè l'eccedenza della norma rispetto a legge delega e direttiva, mentre i ripetuti interventi e comunicati stampa del Consiglio nazionale forense chiariscono qual è l'atteggiamento dell'avvocatura; l'opposizione non è alla mediazione in sé come sistema alternativo di soluzione delle controversie, ma a questa mediazione, che, tra l'altro, col trascurare anche un minimo di preparazione professionale specifica del mediatore, non controbilancia questa lacuna con la previsione dell'obbligatorietà dell'assistenza tecnica del difensore, esponendo, così, i diritti delle parti a quelli che il TAR Lazio ha definito rischi di irreversibili pregiudizi.

Contro queste manifestazioni di esternalizzazione della giurisdizione, la risposta dell'avvocatura non deve essere improntata alla stessa sommarietà, bensì ragionatamente articolata, in grado di manifestare la convinta adesione a rimedi alternativi di diverso conio, quali, ad esempio, la procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato, o accordo di negoziazione, o il poten-

ziamento e la regolamentazione dell'arbitrato irrituale, o altre forme di soluzioni alternative al giudizio, delle quali si parlerà nel pomeriggio ed attualmente all'esame della Commissione per lo studio e la riforma del codice di procedura civile del Consiglio nazionale forense.

Si deve far credito all'avvocatura di sapere che l'art. 24 Cost. non impone che il cittadino possa pretendere la tutela giurisdizionale sempre allo stesso modo e con i medesimi effetti, impedendo alla legge di subordinare l'esercizio di diritti a controlli e condizioni (TAR Lazio, sez. I, 12.4.2011, cit.), talché i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie non meritano di per sé l'ostilità; lo meritano quelli – come la mediazione – che non rispettano le condizioni minime di accettabilità anche di recente evidenziate dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 18.3.2001 (cause riunite nn. 307,308,309 e 310/2008) ove si avvisa che la legittimità di sistemi obbligatori di conciliazione preventiva è subordinata al fatto che, tra l'altro, non ritardino la tutela giurisdizionale e non implicino costi, aspetti tutti e due puntualmente traditi dalla norma nazionale che non prevede un termine massimo decorso il quale la procedura si ha per conclusa, mentre accolla alle parti costi elevatissimi.

Ancora – ma questa volta nel solco della giurisdizione – si pone il tema della necessaria semplificazione dei riti e quello della cooperazione dell'avvocatura alla giurisdizione aspetto, quest'ultimo, sul quale si sofferma il disegno di legge governativo n. 2612 presentato il 15 marzo 2011, che ha guadagnato il parere negativo del Consiglio nazionale forense, disegno secondo cui i vecchi procedimenti civili possono essere definiti dagli avvocati dello Stato e dai magistrati a riposo; il collegamento immediato è col bilancio sostanzialmente negativo delle cd. sezioni stralcio.

Anche questo non vuol dire, però, che l'avvocatura si sottrae all'onere della cooperazione, ma quest'ultima deve rispettare il doppio limite della straordinarietà dell'intervento in linea con la natura emergenziale della soluzione e del non stravolgimento della funzione degli avvocati, che è quella di difendere i diritti, non di amministrare giustizia. Del modo come cooperare nel rispetto di questi doppi limiti si sta anche qui occupando la Commissione per lo studio e la riforma del codice di procedura civile costituita presso il Consiglio nazionale forense.

Ancora: deve essere bandito il sistema – sino ad ora seguito – degli interventi normativi successivi, l'uno scollegato dall'altro, privi di un filo conduttore unitario i quali rappresentano essi stessi

un fattore ulteriore di crisi del sistema; e, soprattutto, va modificato l'approccio ideologico (solidificato anche nelle recenti norme della legge 69 del 2009) collegato alla convinzione che tutte le soluzioni passino attraverso abbreviazioni di termini, comminatorie di decadenze, preclusioni, che hanno sempre come unico destinatario l'avvocato, e che invece lasciano il giudice indenne, garantito dalla indiscussa ordinarietà dei termini che lo riguardano.

In uno scritto del 1920, Piero Calamandrei già affrontava il tema del numero degli avvocati e concludeva che esso era eccessivo anche in allora; oggi ci si interroga se possa essere questa una delle cause della crisi della giustizia. Ma, se si considera il numero degli avvocati iscritti alla Cassa Forense e, quindi, esercenti in forma continua ed abituale, la quantità diminuisce sino alle soglie della ragionevolezza, non diversamente da altri paesi europei, anche se resta l'anomalia di un numero eccessivo di abilitati all'esercizio innanzi alle magistrature superiori per il sistema non meritocratico di iscrizione al relativo albo.

Nella proposta di riforma della legge professionale approvata dal Senato il 23.11.2010 ed ora all'esame della Camera, si riconfigura il sistema dell'accesso alla professione e si prevede la necessità del superamento di un esame per l'iscrizione nell'albo dei casazionisti.

Il numero, infine, non è mai un problema in assoluto; si tratta, semmai, di una questione di qualità dell'azione professionale, cui si collega il tema dell'abuso degli strumenti processuali, o del processo.

In una prospettiva non dissimulata di deflazione del contenzioso si segnala - a proposito di qualità dell'azione professionale collegata al numero degli avvocati - l'intervento delle sezioni unite della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 23726 del 15.11.2007⁴, hanno affermato il divieto di frazionamento del credito e, cioè, della pluralità di azioni collegate allo stesso diritto; sentenza che ha modificato il precedente indirizzo espresso dalle stesse sezioni unite appena otto anni prima con la pronuncia n.

⁴ In *Foro it.* 2008, I, 1514, con nota di A. PALMIERI, *Frazionamento del credito e buona fede inflessibile*. L'indirizzo è stato subito seguito dalle sezioni semplici con le sentenze n. 15476/2008, n. 2459/2009, n. 26961/2009.

108 del 10.4.2000⁵ (e confermato appena tre anni prima dalla sentenza n. 15807 del 28.7.2005⁶). Secondo l'opinione delle sezioni unite del 2007, realizzano un abuso del processo tutte le forme di azione che eccedano, o devino, rispetto all'obiettivo della tutela dell'interesse sostanziale, ripercuotendosi sulla durata del processo e sul suo risultato finale; l'abuso del processo è l'altra faccia della medaglia del giusto processo.

Senonché, la dimostrazione di come l'avvocatura sia perfettamente all'altezza del compito, è offerta dagli art. 6 e 36, canone I, del codice deontologico forense che con ben dieci anni di anticipo rispetto all'intervento della Corte di cassazione e qualche anno prima della riforma dell'art. 111 Cost., ma – come si vedrà – con diverso equilibrio, hanno delimitato l'area dell'abuso del processo col prevedere che «[...] L'avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità»; un'azione inutile e gravosa non solo danneggia l'assistito, ma integra anche un abuso del processo in quanto non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità di tutela. Qui si registra sostanziale sintonia tra comando deontologico e divieto di abuso del processo e trova manifestazione la consapevolezza dell'avvocatura – che ha anticipato di molti anni il legislatore costituzionale – di dover svolgere un ruolo attivo nel garantire il giusto processo. Il tutto con un equilibrio maggiore, frutto di una visione sistemica che non dimentica l'altro aspetto e, cioè, la necessità di tutelare gli interessi dell'assistito; di ciò si fa carico l'art. 49 del codice deontologico forense⁷. Infatti, mentre per le sezioni unite della Corte di cassazione non rileva che il frazionamento del credito «[...] possa rispondere ad un interesse non necessariamente emulativo del creditore (come quello di adire un giudice inferiore, più celere nella soluzione delle controversie confidando nell'adempimento spontaneo da parte del debitore del residuo debito)»⁸, il frazionamento costituendo di per

⁵ In *Giustizia civ.* 2000, I, 2245, con nota di R. MARENGO, *Parcellizzazione della domanda e nullità dell'atto*.

⁶ In *Giust. civ. mass.*, 2005, fasc. 7/8.

⁷ Secondo cui «[...] l'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita».

⁸ Ciò legittimando un meccanicismo per cui, anziché verificare le ragioni che possono aver giustificato la pluralità di azioni – stabilendo una relazione tra abuso, *animus nocendi* e difetto di un

(segue)

sé abuso del processo, per il codice deontologico la pluralità di azioni (e, quindi, l'aggravamento della posizione) è invece giustificata in presenza di ragioni di tutela della parte assistita⁹.

La seconda inadeguatezza, che si manifesta nel rapporto tra Giurisdizione e Politica, trova la sua causa storica nel cambiamento che ha subito la giurisdizione dopo la trasformazione dello Stato di diritto legislativo in Stato costituzionale.

Nel primo la produzione del diritto si concentrava nella sola istanza legislativa, con la «[...] riduzione di tutto ciò che appartiene al mondo del diritto – cioè i diritti e la giustizia – a ciò che la legge dispone»¹⁰, onde i giudici erano nulla più che esegeti, bocca della legge; nello Stato costituzionale la legge è subordinata alla Costituzione per cui i diritti, in particolare quelli umani, divengono pretese soggettive assolute la cui rilevanza non dipende dalla legge potendosi affermare anche contro la legge.

Parallelamente muta la prospettiva della giurisdizione ed il ruolo dei giudici che divengono garanti dei diritti e quindi della giustizia, presso i quali «[...] sta il diritto in tutte le sue dimensioni, come legge, come diritti e come giustizia»¹¹ assumendo il ruolo di arbitri della vita sociale. Ma, così facendo si introducono nel recinto della Politica perché, affermando la tutela dei valori anche quando sono privi del loro riconoscimento come diritti, necessariamente li selezionano svolgendo un compito riservato alla Politica.

Giurisdizione e Politica dovrebbero non interferire, ma non sempre è così; l'incapacità della seconda di fronteggiare la prima per i suoi deficit soprattutto etici, fa identificare la magistratura come un nemico che pone in discussione la sua stessa sopravvivenza; di qui la reazione con provvedimenti angusti nel loro orizzonte, inquinati dall'ideologia, dettati dalle urgenze, privi di un respiro innovatore duraturo.

Ma della Politica non si può farne a meno perché se è vero che la magistratura da sola può senz'altro rimuovere illegalità e ingiu-

qualsiasi, anche minimo, interesse dell'agente – l'abuso è integrato, puramente e semplicemente, dalla verifica di una devianza dei mezzi rispetto alla tutela dell'interesse «[...] che segna il limite oltre che la ragione dell'attribuzione al suo titolare della *potestas agendi*» (Cass. 23726/2007).

⁹ Per cui, se il frazionamento del credito fosse giustificato dalla necessità di radicare la competenza di un giudice che di per sé garantisce un processo giusto perché rapido e senza eccessivi formalismi (Giudice di Pace, ad es.) la soluzione deontologica non è simmetrica a quella della Corte di cassazione, ma è senz'altro più razionale e condivisibile.

¹⁰ ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Torino, 1992, 208.

¹¹ ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, loc. ult. cit.

stizie, «[...] il motore e la garanzia prima del vivere giusto stanno in azioni e provvedimenti estranei alle aule di giustizia: la legalità senza politica si riduce a mera conservazione dell'esistente»¹².

Per riconfigurare i rapporti, anche di recente si è posto mano ad un disegno riformatore della Costituzione con il progetto del 7 aprile 2011 di modifica del titolo IV, parte II della Costituzione.

Si pensa, tra le altre cose, ad una ristrutturazione del CSM bersaglio di critiche impietose prevalentemente centrate sulla sua divisione correntizia ed i suoi rapporti di scambio più o meno sotterranei con la politica¹³.

Il tema della riforma del CSM con l'articolazione in un Consiglio superiore della magistratura giudicante ed un altro della magistratura requirente (oltre ai diversi criteri per la scelta dei suoi componenti), è conseguenza della proposta di separazione delle carriere frutto della modifica dell'art. 104 Cost.

È giusto che il CSM, organo di rilevanza costituzionale, posto a presidio dell'indipendenza della magistratura e tuttavia istituzione ignota in altri paesi come la Germania¹⁴ non meno sensibili al problema dell'indipendenza dei giudici, sia sottratto ai pericoli che possono provenire dal suo interno, visto che va assicurata l'indipendenza anche da sé stessi¹⁵; ed è sostanzialmente giusta la proposta della separazione delle carriere.

Tuttavia l'un progetto e l'altro devono evitare la dipendenza del pubblico ministero dall'esecutivo e che si ponga in pericolo l'indipendenza della magistratura, ciò nel solco di una tradizione culturale dell'avvocatura più che secolare; resta valido l'insegnamento di Francesco Carrara che nel 1874 avvertiva che il contrappeso al potere esecutivo è nel potere giudiziario, inteso come vasta figura che comprende Magistratura e Curia, onde deve tenersi – diceva Carrara – «[...] costantemente fisso lo sguardo a questo obiettivo: che sia in ogni ordinamento dello Stato mantenuta sempre l'auto-

¹² MAGISTRATURA DEMOCRATICA (a cura di), presentazione del volume *Compiti della politica, doveri della giurisdizione*, Aa.Vv. in *Questione Giustizia*, Quaderni, 1998.

¹³ PANEBIANCO, *Un Consiglio (poco) Superiore*, in *Corriere della Sera*, 21 luglio 2010.

¹⁴ CERVATI, *Annotazioni in tema di indipendenza della magistratura*, in *Rass. Forense*, 2010, 517.

¹⁵ BEVERE (a cura di), *I magistrati e le correnti. Alla ricerca dell'indipendenza da se stessi*, Napoli, 2008.

rità del potere giudiziario e la sua indipendenza assoluta dal potere esecutivo»¹⁶.

Nella stessa ottica vanno valutate le proposte di rendere la polizia giudiziaria più autonoma rispetto al Pubblico Ministero cui non può essere sottratto il compito di garantire la legalità delle indagini; mentre perplessità genera la modifica dell'art. 112 Cost. nel senso che «[...] L'ufficio del pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale secondo i criteri stabiliti dalla legge» perché, dandosi vita ad un sistema di selezione dei reati da perseguire seppur affidato al Parlamento, la giustizia perderebbe il suo carattere di imparzialità in quanto non equilibrata.

Infine, il quesito forse più importante: può esistere in una società democratica un potere senza responsabilità? A questa domanda intende rispondere in senso negativo la proposta di modifica della normativa sulla responsabilità dei magistrati che, se è vero che non ha dato buona prova di sé, non deve far cadere nell'eccesso opposto di eliminazione della barriera del dolo e della colpa grave come prospettata dal nuovo art. 113 *bis* Cost., mentre appare necessaria la revisione del sistema del filtro.

In questo generale riassetto del sistema, ci si chiede quale apporto possa dare il riconoscimento all'avvocatura di un ruolo e di una soggettività costituzionali. La proposta di legge costituzionale Pecorella del 26.6.2009 prevede la riformulazione del titolo IV, parte seconda della Costituzione con l'aggiunta nella terza sezione di norme e principi relativi all'avvocatura. Tuttavia, già oggi sono numerose le norme che offrono copertura costituzionale alla professione di avvocato, come gli artt. 104, co. 4 e 7; 135, co. 2 e 6; 106, co. 3, Cost.

Laddove avverte che il diritto di difesa è insopprimibile prerogativa del cittadino è, poi, l'art. 24 Cost. ad assicurare rilievo costituzionale alla difesa tecnica garantita dall'avvocato, mezzo di attuazione di quel diritto e ricompresa nell'area della copertura costituzionale.

Anche se si volesse porre l'accento sull'avvocatura come corpo piuttosto che sull'avvocato, non appare determinante la giustificazione per cui essa, come soggetto della giurisdizione, non è richiamata in alcuna norma costituzionale, né sono definite le sue

¹⁶ CARRARA, *Il passato, il presente e l'avvenire degli avvocati in Italia*, in Consiglio nazionale forense (a cura di), *I discorsi dell'avvocatura*, Milano, 1998, 18.

prerogative, così differenziandola in negativo rispetto ad altre figure della giurisdizione. Ciò – a nostro parere – non è necessario per considerare l'avvocato una figura della giurisdizione per quanto sopra detto.

Più di un dubbio si affaccia, poi, sull'opportunità del richiamo, nel co. 3 dell'art. 110 *ter*, al Consiglio nazionale forense il quale «[...] composto ed eletto con le forme previste dalla legge, è organo giurisdizionale in materia disciplinare»; dubbio alimentato dal fatto che la sua natura di giudice speciale precostituzionale ha oramai un ben saldo ancoraggio nella giurisprudenza della Corte costituzionale, a meno che – così dicendo – non si voglia confinare a quella sola funzione la rilevanza del Consiglio nazionale forense.

Questo pensiero potrebbe trovare una base di razionale giustificazione se solo la previsione dell'art. 110 *ter*, co. 3, Cost. si collega alle altre proposte di riforma costituzionale contenute nel progetto del 7.4.2011 ove, a proposito della riconfigurazione del CSM, si dice – tra l'altro – che gli è fatto divieto di assumere atti di indirizzo politico. L'esegeta poco più che superficiale si accorge subito che la creazione di una simmetria costituzionalmente formalizzata tra magistratura ed avvocatura, determina altrettanto (o quanto meno tendenziale) simmetria dei rispettivi organi di autogoverno ed il rischio di estensione a quello dell'avvocatura – e cioè al CNF citato nell'art. 110 *ter*, co. 3 – dello stesso divieto operante per il CSM, quello di adottare atti di indirizzo politico con perfetta – a questo punto – saldatura con la previsione della (sola) funzione CNF quale organo giurisdizionale in materia disciplinare.

Tutto questo giustifica – non già l'ostilità preconcepita del CNF all'idea di un'affermazione espressa di rilevanza costituzionale dell'avvocatura come tale, bensì – un atteggiamento riflessivo e cauto, dettato dalla necessità di ponderare con attenzione tutte le ricadute della proposta.

Peraltro, mancando particolari esigenze di riaffermare un ruolo ed una rilevanza costituzionali che sono in sé in quanto incorporati nell'affermazione di uno dei valori cardine della nostra Costituzione, resta attuale la controindicazione ricavabile – anche qui – dall'insegnamento di Francesco Carrara che giustificava l'ostilità all'originario disegno di dichiarare gli avvocati pubblici ufficiali

ammonendo circa le implicazioni liberticide del *munus* pubblico¹⁷, sottolineando l'opportunità di avvalersi dei vantaggi offerti dall'autonomia privatistica, proiettati sulle garanzie pubblicistiche senza che il citato *munus* pubblico prevalesse¹⁸.

L'avvocatura rappresenta di per sé una componente essenziale della giurisdizione ed il suo necessario contrappeso, come già nel 1935 teorizzava Piero Calamandrei, nel suo *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*¹⁹.

Oggi le si chiede uno sforzo particolare; nell'attuale condizione di collasso della giustizia non ci si può accontentare di pretendere che ciascuno faccia il suo dovere, è necessario uno sforzo eccezionale, come eccezionale è la crisi. Il Consiglio nazionale forense, solidale con questo impegno, svolge la sua attività istituzionale, anche consultiva, prevista dalla legge imponendosi di rifiutare sterili e controproducenti contrapposizioni gridate, che incendiano gli animi, ma non producono frutti, scegliendo la via della critica ragionata e costruttiva, della proposta di soluzioni normative frutto di studi delle proprie commissioni, di partecipazione alle audizioni parlamentari ed agli incontri al Ministero, tenendo in conto tutte le varie espressioni dell'associazionismo forense, dando vita, cioè, ad un dialogo competitivo irrinunciabile per chi intenda far fronte agli obblighi che il suo ruolo di ente esponenziale degli interessi della categoria impone e consustanziale a tale funzione.

Questa è la linea d'azione cui il Consiglio nazionale intende restare fedele nell'interesse dell'avvocatura, nella consapevolezza che il suo riconosciuto ed indiscusso ruolo di *leadership* gli impone di assumersi tutti gli oneri derivanti dalla sua funzione direttiva dell'azione dell'avvocatura, la quale reca con sé la responsabilità di scelte che, dopo posata la polvere sollevata da iniziative spesso miopi, si riveleranno proficue perché espressive della cultura, del razioicinio, della consapevolezza della responsabilità sociale che l'avvocatura è in grado di esprimere in ogni occasione, anche in quelle difficili com'è la presente.

¹⁷ CARRARA, *Il passato, il presente e l'avvenire degli avvocati in Italia*, in Consiglio nazionale forense (a cura di), *I discorsi dell'avvocatura*, Milano, 1998, 22.

¹⁸ CRISTIANI, Prefazione a Carrara, *Il passato, il presente e l'avvenire degli avvocati in Italia*, cit.

¹⁹ CALAMANDREI, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Milano, 1° ristampa alla seconda edizione, 2001.